

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL
"FONDO DI SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA"

ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo,

richiamata la propria delibera n. 882 del 21 luglio 2026 con cui è stato istituito il "Fondo di Solidarietà e Assistenza" in favore degli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Arezzo per sopperire al disagio economico transitorio, derivante da situazioni non prevedibili, di chi versa in stato di bisogno; tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) Legge 31.12.2012 n. 247, emana il seguente

REGOLAMENTO

Art 1 Costituzione del Fondo di Solidarietà e Assistenza

1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, a far data dalla richiamata delibera e con decorrenza dal 1° gennaio 2027, istituisce in favore degli Avvocati iscritti agli albi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Arezzo, un "Fondo di Solidarietà e Assistenza" destinato a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di coloro che versino in gravi difficoltà economiche e, comunque, in stato di bisogno, attraverso l'erogazione di un contributo economico a titolo di atto di liberalità.

1.2 Detto Fondo viene costituito con uno stanziamento pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), attingendo alle riserve di liquidità dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

1.3 Nell'ipotesi in cui al 31 dicembre di ogni anno, le erogazioni risultino essere state pari o inferiori alla dotazione del Fondo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, compatibilmente con le esigenze di bilancio e delle proprie disponibilità economiche, provvederà con apposita delibera a devolvere al Fondo stesso, l'importo necessario a ripristinare la sua dotazione iniziale al netto delle contribuzioni di cui al punto 1.5.

1.4 Nel caso in cui la dotazione del fondo non venga intaccato per un anno, l'anno successivo non sarà devoluto alcun importo.

1.5 L'entità di tale Fondo potrà essere aumentata da contribuzioni volontarie e/o donazioni da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Arezzo e/o di soggetti terzi, mediante bonifico bancario intestato a Ordine Avvocati di Arezzo con la causale "donazione Fondo di Solidarietà e Assistenza" nonché, ricorrendone le condizioni di bilancio, da speciali e straordinarie elargizioni disposte dal Consiglio.

Art 2 Contributi previsti dal Fondo di Solidarietà e Assistenza

2.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche del Fondo come sopra determinate, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, in favore di ciascun iscritto che ne farà richiesta e dimostrerà di possedere i requisiti come di seguito previsti, fino alla somma massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

2.2 Tutte le richieste che perverranno successivamente all'esaurimento delle somme devolute al Fondo, saranno comunque esaminate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo il quale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e delle proprie disponibilità, valuterà le documentate gravi difficoltà economiche dell'iscritto che versi nelle condizioni come di seguito previste e individuerà, secondo i parametri di cui al punto 5.4, tra tutte le domande pervenute quelle da accogliere rispetto a quelle da rigettare, previa elargizione straordinaria così come disposta al punto 1.5. All'iscritto la cui domanda sia stata accolta, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, fino alla somma massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato, con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

3.Domande per l'accesso al Fondo di Solidarietà e Assistenza.

3.1 A decorrere dal 1° gennaio 2027, qualunque Avvocato iscritto negli albi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Arezzo che vi abbia interesse, potrà depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo domanda scritta in carta libera con cui rivolge istanza per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di Solidarietà e Assistenza previsto dal seguente regolamento.

3.2 La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- L'indicazione da parte del soggetto istante dei dati anagrafici, del codice fiscale, del domicilio professionale, dell'indirizzo pec;
- L'indicazione degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante, ivi compresi i conviventi more uxorio, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare; •
- Una dichiarazione ex artt. 46-47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica del soggetto istante inerente il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- La titolarità anche pro quota di diritti reali;
- Estratti conto bancari e/o postali degli ultimi 24 mesi e rendiconti di eventuali investimenti, portafogli titoli o carte prepagate;
- Visure catastali e atti di proprietà di beni immobili (case, terreni) cointestati o esclusivi;
- Contratti di locazione registrati e relative ricevute di pagamento del canone;
- Documentazione relativa a mutui o finanziamenti in corso (contratto di mutuo e piano di ammortamento);
- Depositi bancari degli ultimi due anni, e il controvalore di strumenti finanziari e assicurativi nella disponibilità del soggetto istante alla data di presentazione della domanda;
- L'entità dei compensi percepiti dal soggetto istante e derivanti dalla propria attività professionale di avvocato a far data dai dodici mesi precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

- Una dichiarazione ex artt. 46-47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica di ciascun componente il nucleo familiare del soggetto istante ed inerente il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;

-Indicazione specifica dei gravi motivi (professionali e/o personali e/o familiari) derivanti da situazioni non prevedibili, per i quali l'istante verserebbe in stato di grave difficoltà economica e/o stato di bisogno, comprovata da idonea documentazione;

-Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio devono essere, altresì, allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione relativa alle spese sostenute;

- Una dichiarazione ex artt. 46-47 D.p.r. 445/2000 con cui l'istante attesta di aver o meno già percepito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e/o da Cassa Forense e/o da altri Enti altre erogazioni di contributi e/o indennità;

- Copia fotostatica non autentica di un documento di identità del soggetto istante.

Art 4 Definizione di stato di grave difficoltà economica.

4.1 Ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, per "stato di grave difficoltà economica" si intende la situazione in cui l'istante, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di far fronte alle esigenze primarie dell'attività professionale

4.2 La situazione di cui al comma 1 deve derivare da cause non imputabili all'istante, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) grave infortunio, malattia invalidante o patologia di particolare gravità che abbia colpito l'iscritto;
- b) eventi calamitosi, eccezionali o di forza maggiore che abbiano arrecato danni diretti ed effettivi ai locali e alle attrezzature di studio;

4.3 Rientrano tra le esigenze primarie dell'attività professionale di cui al comma 1, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il pagamento delle quote, tasse e contributi d'iscrizione e permanenza negli Albi, Registri ed Elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine;
- b) il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (Cassa Forense);
- b) il pagamento dei canoni di locazione, oneri accessori, utenze e/o rate di mutuo ipotecario relativi esclusivamente agli immobili adibiti a sede dello studio professionale;
- c) il pagamento dei canoni di locazione finanziaria (leasing), noleggio o manutenzione relativi a beni mobili e strumentali indispensabili all'esercizio della professione;
- d) il pagamento delle retribuzioni o dei compensi dovuti ai dipendenti di studio per prestazioni già effettuate ed essenziali alla continuazione dell'attività.

Art 5 Istruttoria e decisione.

5.1 Il Consiglio dell'Ordine, con riferimento a ciascuna domanda depositata, procederà ad un esame preliminare dell'istanza e al compimento di ogni eventuale attività istruttoria che potrà sostanziarsi nella richiesta di integrazione di documentazione presso l'interessato e/o nella sua audizione. Dell'eventuale audizione dovrà essere redatto sommario processo verbale.

5.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni successivi dalla prima convocazione utile del Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà a deliberare in merito alla istanza pervenuta, fatta eccezione per quelle eventuali istanze che richiedano un'istruttoria complessa e per le quali decida di prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni il termine per la decisione.

5.3 Ai fini dell'emananda delibera, il Consiglio dell'Ordine, basandosi sulla domanda presentata e sulla documentazione posta a corredo della stessa, nonché sulla scorta degli esiti dell'istruttoria eventualmente compiuta, è libero di valutare, nella sua discrezionalità, se dichiarare inammissibile, rigettare o, viceversa, accogliere l'istanza, determinando in questo ultimo caso l'entità del contributo nei limiti sopra indicati all'art. 2.

5.4 Nel caso di presentazione di più domande di accesso al contributo che siano tutte meritevoli di accoglimento, nell'eventualità in cui la somma in dotazione al Fondo non sia sufficiente a consentire l'erogazione del contributo in favore di tutti i soggetti istanti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'individuare le domande da accogliere rispetto a quelle da rigettare dovrà considerare cumulativamente i seguenti parametri:

- situazione patrimoniale del nucleo familiare;

- particolari condizioni personali rappresentate e documentate dal soggetto istante;

Art 6 Natura del contributo e non impugnabilità della decisione

6.1. Le erogazioni a carico del Fondo di Solidarietà hanno natura di interventi assistenziali straordinari e costituiscono atti di mera liberalità del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione all'Albo o il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento non attribuiscono in alcun caso un diritto soggettivo o una posizione di interesse legittimo all'ottenimento del contributo, la cui concessione resta subordinata alla discrezionale valutazione del Consiglio e alla disponibilità finanziaria del Fondo.

6.2 Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine aventi ad oggetto l'accoglimento, il rigetto, la rideterminazione o la revoca dei contributi sono definitive, insindacabili nel merito e non sono soggette a ricorso o impugnativa in sede amministrativa, giurisdizionale o disciplinare.